

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

RICORSO

per

la Sig.ra Valeria MAIORANI, nata a Giulianova (TE) il 31.07.1978 e residente in Morro d'Oro (TE) alla C.da Case di Bonaventura n.1 (cod. fisc. MRN VLR 78L71 E058G), rappresentata e difesa dall'avv. Valeriano Migliorati del Foro di Teramo (cod. fisc. MGL VRN 73M13 H769L) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande (cod. fisc. CLG RRT 68T28 A345B), in L'Aquila, alla via Nurzia n. 26 (fax n. 06/8080731; PEC: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it), come da mandato in calce al presente atto;

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ("USR"), in persona del legale *rappresentante pro tempore*;

per l'annullamento

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Direzione Generale - Ufficio 1, prot. AOODRAB n. 8614 del 16.07.2012 e relativi allegati, di approvazione dell'"*Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale*" del concorso per il reclutamento di 2.386 Dirigenti Scolastici (di cui 68 riservati alla Regione Abruzzo) per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e gli Istituti Educativi, da cui risulta esclusa la ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente, e segnatamente:

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 39 del 12.07.2012, recante giudizi negativi in ordine alle due prove scritte della ricorrente (candidato n. 312); dei verbali della Commissione esaminatrice n. 2 del 14.12.2011 e n. 3 del 15.12.2011, relativi alla sedute in cui la Commissione ha predisposto e consegnato le tracce per le due prove scritte; del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 13.12.2011, relativo alla seduta in cui si è proceduto all'approvazione dei criteri di valutazione delle due prove scritte;

FATTO

1. Con bando, approvato con Determinazione del Dirigente Generale Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011 (cfr. **doc. 1**), l'Amministrazione scolastica, in applicazione dell'art. 3 del DPR n. 140/2008 ("*Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ex art. 1, comma 618, della legge n. 296/2006*"), ha indetto un concorso per il reclutamento di 2.386 Dirigenti Scolastici (di cui 68 riservati alla Regione Abruzzo) per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e gli Istituti Educativi, ripartiti tra 18 Regioni secondo i criteri di cui all'Allegato 1.

Tale bando di concorso prevedeva che:

i) conformemente a quanto stabilito dagli artt. 3, comma 1, e 10, comma 1, del DPR n. 140/2008, il concorso si sarebbe svolto in tutte le sue fasi a livello regionale, essendo compito dei diversi Uffici Scolastici Regionali curare l'organizzazione del concorso, nominare le commissioni giudicatrici, vigilare sul

regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approvare le graduatorie di merito al termine delle varie fasi, emanare i provvedimenti di esclusione dal concorso e curare l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (cfr. art. 2 del bando);

ii) le domande di partecipazione, "a pena di esclusione", avrebbero dovuto essere presentate "per una sola Regione a scelta del candidato" (cfr. art. 4, comma 2, del bando);

iii) conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 del DPR n. 140/2008, veniva prevista una prova preselettiva di accesso alle prove concorsuali, "unica su tutto il territorio nazionale", che si sarebbe svolta "nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali" (che sarebbero state rese note con un preavviso di almeno 15 giorni), vertente sulle aree tematiche indicate dall'art. 6, comma 1, del DPR n. 140/2008, avente la durata di 100 minuti e consistente in un test di 100 domande, articolato in quesiti a risposta multipla (cfr. art. 8 del bando);

iv) conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR n. 140/2008, la prova concorsuale sarebbe consistita in **due prove scritte**, finalizzate ad accertare "*la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello operativo*": la prima prova scritta sarebbe consistita "*nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche di cui all'art. 8*" del bando, mentre la seconda prova scritta sarebbe consistita "*nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio*". Alla prova orale sarebbero stati ammessi i candidati che avessero ottenuto in entrambe le prove

scritte un punteggio non inferiore a 21/30; la stessa prova orale sarebbe stata superata laddove i candidati avessero conseguito il punteggio minimo di 21/30. Infine, sarebbero stati valutati i titoli, indicati nella tabella allegata al bando, per cui avrebbe potuto essere conseguito il punteggio finale massimo di 120 punti (cfr. artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del bando);

v) conformemente a quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 DPR n. 140/2008, le graduatorie definitive, distinte per ogni singola Regione, avrebbero dovuto essere approvate con provvedimento del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente ed i vincitori, prima dell'assunzione in servizio, avrebbero dovuto effettuare un periodo di formazione e tirocinio da 3 a 4 mesi (cfr. artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del bando).

2. La ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso per la Regione Abruzzo.

3. In data 11.10.2011, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (d'ora in avanti, per brevità: USR), dopo aver istituito, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 140/08, *"l'elenco degli aspiranti alla nomina nella commissione di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici"* (cfr. **doc. 2**), costituiva la Commissione esaminatrice così composta:

- Prof. Leonardo Della Salda - Presidente;

- Prof. Agnello Scura - Componente Dirigente Scolastico;

- Prof.ssa Concetta Pulejo - Componente Dirigente Tecnico MIUR (cfr. **doc. 3**).

4. In data 12.10.2011 si svolgeva la prova preselettiva, che la ricorrente sosteneva e superava.

5. In data 25.11.2011, veniva costituita la Commissione supplente composta da: Dott. Michele De Gregorio - Presidente; Dott.ssa Paola Giagnacovo -

Componente Dirigente Scolastico; Dott.ssa Angiolina Ponziano - Componente Dirigente Tecnico MIUR (cfr. **doc. 4**).

6. In data 08.12.2011, il Presidente della Commissione esaminatrice Prof. Leonardo della Salda rassegnava le proprie dimissioni ("*per personali motivi di salute*") e veniva sostituito, in data 12.12.2011, dal Prof. Michele De Gregorio (cfr. **doc. 5**).

7. La ricorrente sosteneva la prima prova scritta il giorno 14.12.2011 (cfr. **doc. 6**) e la seconda prova scritta il giorno 15.12.2011 (cfr. **doc. 7**).

8. In data 25.01.2012, l'USR pubblicava "*per opportuna conoscenza*" i criteri di valutazione delle prove scritte "*deliberati dalla Commissione d'esame prima dell'inizio delle operazioni medesime*" (cfr. **doc. 8**); nello stesso giorno, l'USR inseriva nella lista degli aspiranti Presidenti il Prof. Franco Eugeni, in quanto "era stato erroneamente indicato come aspirante a componente anziché a presidente" (cfr. **doc. 9**).

9. Solo due giorni dopo, in data 27.01.2012, il Presidente dott. De Gregorio rassegnava le proprie dimissioni ("*per gravissimi motivi di salute*") ed al suo posto l'USR nominava proprio il Prof. Franco Eugeni (cfr. **doc. 10**), il quale però a sua volta si dimetteva il giorno 14.02.2012 ("*per sussistenza di incompatibilità con un candidato*") e veniva sostituito dal Prof. Ezio Sciarra, nominato Presidente il successivo 17.02.2012 (cfr. **doc. 11**).

10. Appena sei giorni dopo, in data 23.02.2012, si presume a causa delle dimissioni anche del Presidente Prof. Sciarra, l'USR pubblicava un nuovo avviso per la presentazione di ulteriori candidature al ruolo di Presidente (cfr. **doc. 12**) ed il giorno 01.03.2012, senza peraltro rendere noti i nominativi degli eventuali aspiranti, "*ravvisata l'urgenza e la necessità*" e "*vista la dichiarazione di*

*disponibilità pervenuta nei termini, da parte del Prof. Giampiero Di Plinio", conferiva la presidenza della Commissione a quest'ultimo (cfr. **doc. 13**), che quindi diventava il quinto Presidente in cinque mesi (ed il quarto in poco più di due mesi).*

Considerato che le prove scritte si erano concluse il 15.12.2011, la sequela di dimissioni aveva dunque determinato un grave ritardo sull'inizio delle correzioni (ritardo cui, come si vedrà, si cercherà di porre rimedio con una forte accelerazione delle correzioni nei mesi di giugno e luglio 2012).

11. La sequela delle dimissioni proseguiva quando in data 10.05.2012 si dimetteva anche il componente della Commissione dott.ssa Concetta Pulejo ("*per gravi motivi di salute*", sostituita il 21.05.2012, dalla dott.ssa Angiolina Ponziano: cfr. **doc. 14**); inoltre, in data 07.06.2012, si dimetteva pure il (quinto) Presidente, Prof. Giampiero Di Plinio ("*per motivi sia di salute che istituzionali*"), al quale succedeva, in data 11.06.2012, il Prof. Fulvio Marsilio, Ordinario di *Malattie Infettive degli Animali* presso la Facoltà di Veterinaria di Teramo (cfr. **doc. 15**).

12. In data 19.06.2012, l'USR avvertiva la necessità di comunicare che la Commissione esaminatrice "*prevede di poter completare la correzione delle prove scritte entro il giorno 13 luglio 2012*" (cfr. **doc. 16**): infatti, il giorno 16.07.2012 veniva pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale, nel quale non figurava il nominativo della ricorrente (cfr. **doc. 17**).

13. All'esito dell'accesso agli atti, la ricorrente aveva modo di sapere che i propri elaborati (cfr. **doc. 18** e **doc. 19**), contrassegnati con il n. 312, erano stati corretti per ultimo, nel corso della seduta (l'ultima) che la Commissione esaminatrice presieduta dal Prof. Marsilio aveva tenuto il giorno 12.07.2012 (cfr.

verbale n. 39 sub **doc. 20**); la Commissione aveva valutato i suddetti elaborati con i seguenti punteggi: 17/21 quanto alla prima prova e 19/21 quanto alla seconda prova.

14. Stante le anomalie e le irregolarità riscontrate a seguito dell'accesso agli atti, la ricorrente aderiva al **ricorso collettivo** avverso gli atti in epigrafe indicati, proposto anche da altri ricorrenti che erano stati esclusi dalla stessa prova orale e che attualmente pende davanti l'Ill.mo T.A.R. dell'Aquila con il n. 565 / 2012 di R.G.

In virtù di tale ricorso, la ricorrente, unitamente agli altri ricorrenti, avanzava le seguenti censure (in sintesi):

I) *"Sulla illegittimità dei criteri di valutazione: violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso e dell'art. 12 del DPR n. 497/1994; eccesso di potere per indeterminatezza, illogicità, contraddittorietà, incoerenza con la seconda traccia (con riferimento alla c.d. "contestualizzazione"), sproporzionatezza e carenza di adeguata gradazione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 per insufficienza ai fini dell'obbligo di motivazione, disparità di trattamento, sviamento e violazione dell'art. 97 Cost."*

Le censure avanzate con il motivo sopra rubricato si incentravano sul sistema dei criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione nella seduta del 13 dicembre 2011, ed in particolare riguardo alle griglie allegate allo stesso verbale, che conducevano a macroscopiche incongruenze tali da minare del tutto l'idoneità di tale sistema a fungere da valido strumento di giudizio.

In particolare, riguardo alla griglia del "primo elaborato", si censuravano nello specifico: *"il Criterio 1: Padronanza dei temi affrontati. Ampiezza delle*

conoscenze possedute" (dove non compare il parametro relativo alla sufficienza); "*Criterio 2: Qualità delle argomentazioni*" (dove non si comprende dove sia la differenza fra i giudizi "parziale" e "parzialmente adeguata"); "*Criterio 3: Forma espositiva*" (dove il giudizio "completo" sarebbe perfino minore del giudizio "appropriato" o "efficace").

Si denunciava altresì l'incongruenza che a fronte di un elaborato giudicato "accettabile" e "completo" in tutti gli indicatori, il punteggio finale sarebbe stato di 16, cioè un voto insufficiente.

Riguardo invece alla griglia del "secondo elaborato", si censurava nello specifico il criterio "*Analisi del contesto*", all'interno del quale l'indicatore 1 ("*Contesto territoriale storico-pedagogico e psicologico*") varrebbe 4 punti degli 8 punti complessivi; ciò malgrado la traccia assegnata in Abruzzo (a differenza di quanto accaduto in altre Regioni) non presentasse alcuna descrizione di contesto.

Si sosteneva quindi che i criteri elaborati dalla Commissione non sarebbero dei veri e propri criteri di valutazione in quanto il dato numerico non troverebbe fondamento in parametri rigorosamente predeterminati, così da consentire al candidato di poter percepire l'iter logico seguito dalla Commissione nella attribuzione dei punteggi.

II "*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 5 e 10 del DPR n. 140/08 e dell'art. 9, comma 2 del DPR n. 487/94 in relazione alle modalità ed al numero di sostituzioni. Eccesso di potere per: disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste anche con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)*".

Si denunciava l'abnorme andamento della procedura, caratterizzata dalla sequela di dimissioni e sostituzioni che avevano interessato la Commissione esaminatrice, pregiudicandone irrimediabilmente le sottese garanzie di continuità, omogeneità ed uniformità di giudizio.

Iniziata la sequela di dimissioni, l'USR, una volta pervenute le dimissioni anche del Presidente Prof. Franco Eugeni, seguendo l'ordine alfabetico in precedenza pubblicato, avrebbe dovuto nominare Presidente il Prof. Ugo Panetta, ma, inspiegabilmente, aveva nominato il Prof. Ezio Sciarra.

Inoltre, senza che fossero state rese note le dimissioni del Prof. Sciarra, pur figurando nell'elenco il Prof. Panetta, l'USR adottava un avviso per la presentazione di nuove candidature al ruolo di Presidente, sostanzialmente privo di motivazione, per poi conferire la presidenza al Prof. Giampiero Di Plinio, senza che, nel contempo, fosse stato nominato alcun supplente, come imposto dalla legge (cfr. art. 10 del DPR 140/08) e senza che si comprendesse a che titolo il Prof. Di Plinio avesse manifestato la sua disponibilità e in relazione a quali termini.

Tale anomalo procedimento era stato poi replicato dall'USR con la nomina dell'ultimo Presidente, Prof. Fulvio Marsilio, peraltro docente presso la Facoltà di Veterinaria di Teramo, il cui nominativo risulterebbe pescato dal nulla se non da una non meglio identificata "dichiarazione di disponibilità" pervenuta "nei termini".

Peraltro, nell'ultimo elenco rilasciato dall'USR figuravano altri professori ordinari (il Prof. Blezza, docente di sociologia o il Prof. Russa Spina) di materie più affini a quella oggetto del concorso rispetto agli ultimi Presidenti nominati dall'USR; inoltre, le ripetute dimissioni si reggevano su motivazioni del tutto

generiche ed anche contraddittorie (il Prof. Di Plinio si dimette per "motivi sia di salute che istituzionali"), rispetto alle quali l'USR avrebbe dovuto svolgere specifiche valutazioni e verifiche.

Si denunciava altresì come gli avvicendamenti avessero finito per stravolgere il corso delle correzioni (la Commissione del Prof. Marsilio aveva valutato 16 candidati in più rispetto alla Commissione del Prof. Di Plinio con quasi il 75 % in meno di giorni a disposizione), procurando un evidente *vulnus* alla tendenziale immutabilità della Commissione, quale presupposto della necessaria continuità, uniformità ed omogeneità di valutazione.

III *"Illegittimità della nomina del Presidente Marsilio: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del DPR n. 487/94 ai sensi del quale i membri delle commissioni esaminatrici devono essere "tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso".*

In tale rubrica venivano illustrate le censure di illegittimità della nomina del Presidente Prof. Fulvio Marsilio, il quale, essendo professore ordinario di "Malattie Infettive degli Animali" presso la Facoltà di Veterinaria di Teramo, non avrebbe di certo alcuna competenza qualificata nella materia bandita dal concorso.

L'art. 9 del DPR n. 487/94 e l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 dispongono che i membri delle commissioni esaminatrici, e quindi anche il Presidente, debbano essere viceversa scelti tra gli "esperti di provata competenza nella materia oggetto della procedura".

IV *"Subordinata illegittimità nella predisposizione delle tracce: violazione e/o falsa applicazione del Bando e dell'art. 11 del DPR n. 497/1994, per carente omessa predisposizione di tracce inedite con conseguente violazione del*

principio di segretezza delle tracce; eccesso di potere per: disparità di trattamento, anche con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)".

In subordine alle precedenti censure, veniva infine contestata la violazione dei principi di segretezza rilevandosi come entrambe le tracce assegnate ai candidati presentassero elementi in comune ad altri materiali diffusi sia in rete che in alcuni corsi di preparazione.

In particolare: la prima traccia sarebbe simile a quella che era stata diffusa in un corso di preparazione tenuto dalla "Associazione Professionale Proteo Fare Sapere" a Teramo; la seconda traccia sarebbe simile al materiale disponibile sulla piattaforma di "Puntoedu", messa a disposizione dell'A.N.S.A.S. per la formazione del personale della scuola.

* * *

Fatta questa doverosa premessa in punto di fatto, la ricorrente Sig.ra Valeria MAIORANI, propone il presente ricorso avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, affidandolo ai seguenti, specifici

MOTIVI

Premessa introduttiva

in ordine alla ammissibilità del presente ricorso

Prima di illustrare i singoli motivi di gravame denunziati dalla ricorrente, vanno poste alcune premesse introduttive per quanto attiene all'ammissibilità del presente ricorso.

Si è detto che la ricorrente ha aderito al ricorso collettivo già proposto innanzi a questo Ill.mo T.A.R. da altri concorrenti (anch'essi esclusi dalle prove orali), attualmente pendente con il n. 565 / 2012 di RG, per cui è opportuno fin da ora chiarire che con il presente ricorso non saranno ripetuti i suddetti motivi, ma verranno viceversa avanzate ulteriori censure di illegittimità, distinte e diverse da quelle avanzate nel suddetto ricorso collettivo.

Tali motivi, come si vedrà, atterranno in particolare alla macroscopica illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento di cui risultano affetti i giudizi negativi che la Commissione esaminatrice ha espresso nei confronti degli elaborati della ricorrente, che peraltro sono stati corretti per ultimo e valutati di poco insufficienti; riguarderanno altresì la indeterminatezza, la illogicità e la vistosa contraddittorietà delle stesse tracce predisposte dalla Commissione esaminatrice, ma per motivi del tutto diversi ed ulteriori rispetto a quelli già fatti oggetto del suddetto ricorso collettivo.

Al riguardo, è bene rilevare che con la proposizione del presente ricorso, in quanto contenente **motivi di impugnazione diversi** da quelli di cui al ricorso collettivo (come si vedrà), non verrebbe violato il principio del "ne bis in idem".

Infatti, il Consiglio di Stato, nella sentenza del 18.03.2008 n. 1153, ha chiarito che ai fini dell'applicazione di tale principio occorre aver riguardo alla disciplina civilistica di cui agli artt. 2909 e 324 cod. proc. civ. (applicabile al processo amministrativo in quanto compatibile): *"pertanto, occorre che nei due giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti (o, al più, di*

provvedimenti diversi ma legati da un vincolo di stretta consequenzialità siccome inerenti un medesimo rapporto) sulla base di identici motivi di impugnazione".

La giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi è dello stesso avviso: in effetti, oltre alle diverse sentenze già menzionate nella suddetta sentenza del Consiglio di Stato (cfr. per esempio: TAR. Lazio, sez. III ter 25.08.2006 n. 7509; TAR Lazio, sez. III, 12.10.2004 n. 10754), si possono altresì citare: TAR Lazio, sez. I, 16.04.2010 n. 7226; TAR Lazio, sez. II bis, 30.01.2009 n. 10606; TAR Emilia Romagna, sez. I, 03.06.2008 n. 304; TAR Puglia, sez. II, 08.02.2007 n. 365; TAR Campania, sez. VII, 20.01.2009 n. 229; TAR Umbria, sez. I, 16.08.2010 n. 428; TAR Sicilia, sez. III, 12.12.2005 n. 7085.

Peraltro, a parità di *soggetti* e del *petitum*, se mutano i motivi di impugnazione (vale a dire la *causa petendi*) viene meno la stessa possibilità di postulare un'eventuale applicazione delle regole "ne bis in idem", mancando per l'appunto uno dei suoi presupposti applicativi.

Pertanto, la ricorrente ha il diritto di proporre un autonomo ricorso avverso gli stessi atti impugnati in sede del ricorso collettivo, proponendo ulteriori e specifici motivi di impugnazione, che peraltro (come vedremo) nemmeno confliggono con i motivi di gravame già coltivati, ma invero si aggiungono ad essi.

Sia infine consentita una ulteriore precisazione in ordine alla tempestività del presente ricorso: il decreto dell'USR contenente l'"*Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale*" è stato pubblicato in data 16.07.2012.

Pertanto, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, applicabile alla presente fattispecie, il ricorso va proposto entro il termine di decadenza del 30.10.2012.

Fatte queste opportune premesse, possiamo ora esporre i motivi di gravame.

. I .

Sulla illegittimità delle tracce delle due prove scritte predisposte dalla Commissione esaminatrice: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso; eccesso di potere per indeterminatezza, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, falso presupposto e/o travisamento dei fatti; sviamento e violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il Bando di concorso (cfr. **doc. 1**), all'art. 10, prevede quanto segue:

"Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche di cui all'art. 8.

La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio".

Le aree tematiche indicate nell'art. 8 del bando sono in sintesi le seguenti:

a) Unione Europea, le sue politiche e i suoi Programmi in materia di istruzione e formazione; b) Gestione dell'Istituzione scolastica; c) Area giuridico-

amministrativo finanziaria; d) Area socio-psicopedagogica; e) Area organizzativa, relazionale e comunicativa; f) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse; g) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche; h) Conoscenza di una lingua straniera tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.

I. A)

SULLA PRIMA TRACCIA

La prima traccia predisposta ed assegnata dalla Commissione esaminatrice è stata la seguente (cfr. verbale n. 2 del 14.12.2011 sub **doc. 6**):

"La valutazione degli studenti e la certificazione delle competenze. Il candidato approfondisca:

- *il dibattito europeo sulla relazione conoscenze/competenze;*
- *le funzioni valutative del Consiglio di classe, le principali novità normative intervenute in materia e i riflessi sulla didattica;*
- *le azioni che il Dirigente scolastico deve attivare per promuovere una programmazione didattica funzionale ad un sistema di valutazione per competenze.*

Ebbene, al riguardo vanno poste le seguenti censure.

In primo luogo, va subito puntualizzato che non esiste (né comunque è rinvenibile negli atti dell'Unione Europea) alcun dibattito europeo sulle conoscenze/competenze; esistono semmai delle deliberazioni specifiche (*Raccomandazioni*), con ricadute vincolanti sugli Stati membri, ma esse attengono alle competenze e non già alle conoscenze.

In secondo luogo, la "*promozione di una programmazione didattica funzionale ad un sistema di valutazione per competenze*" non rientra tra i poteri del Dirigente Scolastico. La didattica è compito **esclusivo**, per gli aspetti di programmazione, del Collegio docenti, e, per gli aspetti pratico-operativi, dei docenti.

Infatti, già l'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 297/94 attribuisce una competenza generale ed esclusiva al Collegio dei docenti in materia didattica, come ben si evince dalla lettera a) del comma 2: "*potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'attività educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente*" e dalle numerose e qualificanti competenze - sempre in ambito didattico - previste dalle lettere successive della stessa norma qui citata.

Inoltre, a seguito dell'autonomia scolastica introdotta con DPR del 08.03.1999 n. 275, i poteri e le competenze del Collegio dei docenti sono divenuti ancora più incisivi: basterà ad esempio ricordare che lo stesso Piano dell'Offerta Formativa (POF), vale a dire il documento che ogni singola istituzione scolastica adotta nell'ambito della propria autonomia e nel quale deve essere esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che si intende adottare, è elaborato dal Collegio dei docenti (cfr. art. 3 del DPR n. 275 / 1999).

"I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento" (cfr. art. 16, comma 3, del DPR n. 275/1999).

Il comma 3 dello stesso art. 16 del DPR n. 275/1999, relativo al coordinamento delle competenze, chiarisce poi espressamente che *"il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali"*.

La traccia in questione si pone allora intanto in conflitto con l'art. 10 del Bando, là dove è richiesto che la prova scritta abbia ad oggetto *"la funzione"* del Dirigente Scolastico: la programmazione didattica e tutto ciò che riguarda la didattica e la valutazione degli allievi non appartiene di certo alla funzione del Dirigente Scolastico.

Nemmeno potrebbe sostenersi che il Dirigente Scolastico disponga comunque di *"azioni per promuovere una programmazione didattica funzionale ad un sistema di valutazione per competenze"*, come viceversa adombra la traccia, perché ciò equivale a negare la competenza esclusiva in materia di programmazione didattica spettante per legge al Collegio dei docenti.

Pare quindi evidente il falso presupposto ritenuto dalla Commissione e comunque il travimento dei fatti di cui soffre la traccia prediposta dalla Commissione esaminatrice, che comunque è sicuramente illogica e contraddittoria, ma soprattutto palesemente fuorviante.

Si chiede infatti al candidato di illustrare le ipotetiche azioni *"per promuovere una programmazione didattica funzionale ad un sistema di valutazione per competenze"* che non competono al Dirigente Scolastico, e che costituirebbero semmai una illegittima e grave intromissione - da parte di esso

Dirigente - nella sfera di competenza esclusiva spettante per legge ad altro organo dell'istituzione scolastica.

I. B)

SULLA SECONDA TRACCIA

La seconda traccia (studio di caso) predisposta ed assegnata dalla Commissione esaminatrice dice testualmente così (cfr. verbale n. 3 del 15.12.2011 sub **doc. 7**):

*"Analisi dei risultati della rivelazione INVALSI e progettazione degli interventi. L'INVALSI ha di recente restituito alla scuola le schede diagnostiche dei risultati conseguiti dalle classi, raffrontati con i livelli medi rilevati nella regione di appartenenza e sul territorio nazionale. Il candidato indichi come **un dirigente scolastico** possa avvalersi della scheda diagnostica, ove gli esiti risultino **inferiori alla media della regione**, per elaborare un piano di azione volto a migliorare il livello".*

Al riguardo vanno poste le seguenti censure.

In primo luogo, secondo l'art. 10 del Bando di concorso, la seconda prova avrebbe dovuto consistere nella "*soluzione di un caso*" mentre quello proposto dalla Commissione esaminatrice è un **macro-caso**, che implica una complessa analisi di una moltitudine di fattori, in alcun modo indicati nella traccia stessa.

In particolare, il caso proposto manca perfino del riferimento del tipo di scuola (dell'ordine e del grado) dove si è verificato lo scostamento degli esiti rispetto alla *media* della regione.

In secondo luogo, la traccia considera standard la *media regionale* degli esiti; il che è sbagliato nei casi in cui la scuola abbia deciso di adottare il modello della "programmazione curricolare", che tiene conto del contesto e delle capacità degli allievi e non solo delle esigenze epistemologiche.

A parte che si viola palesemente, con il ricorso alla "media della regione", il principio dell'autonomia didattica che è portatore, di per sé, di una *differenziazione* nei risultati degli apprendimenti; che sia un bene o un male, questa differenziazione dei risultati sul territorio è altro discorso, teoretico-pedagogico ed anche sociologico.

Inoltre, nel primo ciclo (scuola dell'infanzia e scuola primaria) le *Indicazioni nazionali* sono spiccatamente *curricolari*: gli obiettivi specifici di apprendimento e i relativi traguardi di competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza sono cioè prefissati in maniera dettagliata dallo Stato, fermo che le eventuali azioni da intraprendere per "migliorare il livello" non competono comunque al Dirigente Scolastico.

Infatti, "*il piano di azione volto a migliorare il livello*" non è affatto azione del Dirigente Scolastico: è azione collegiale (Collegio e singoli docenti); e inoltre coinvolge le famiglie e gli studenti; sono ancora coinvolti e/o interessati il Consiglio d'istituto per i risvolti di risorse finanziarie eventualmente da impiegare, nonché gli Enti locali e i portatori di interesse, come si usa dire, del territorio.

Secondo la normativa vigente, già passata in rassegna, il Dirigente Scolastico non ha il potere di interferire nelle attività che concernono i livelli di apprendimento dell'Istituzione scolastica che egli di fatto presiede; né può interferire nella programmazione e/o svolgimento della didattica, né tanto meno

in ordine a tutti quegli aspetti che attengono alla valutazione degli allievi; tutto ciò appartiene alla sfera di competenza che per legge (cfr. DPR n. 275/1999) è riservata ad altri organi della scuola, e segnatamente al Collegio dei docenti nonché ai singoli docenti.

Al riguardo è bene chiarire che i compiti del Dirigente Scolastico in *subiecta materia* sono esattamente (e solamente) questi: 1) creare le condizioni per cui il Collegio e i docenti svolgano al meglio il compito valutativo in materia di competenze loro attribuito; 2) fare in modo che i principi e gli istituti giuridici sulla valutazione trovino espressione e rispetto (legittimità dell'azione valutativa).

Null'altro è reperibile nella normativa vigente.

Anche questa traccia si pone allora in evidente conflitto con l'art. 10 del Bando, intanto perché la norma prescrive che la seconda prova scritta abbia ad oggetto "*la soluzione di un caso*", ed in secondo luogo in quanto il "*piano di azione per migliorare il livello*" non appartiene alla "*funzione*" del Dirigente Scolastico.

Infatti, non esiste alcuna norma di diritto che attribuisca al Dirigente Scolastico uno strumento giuridico per "migliorare il livello" di apprendimento degli alunni.

La traccia in questione è allora ancora una volta frutto di un vistoso ribaltamento della disciplina sull'autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/1999; nel momento in cui la Commissione esaminatrice ha erroneamente ritenuto sussistente il potere del Dirigente Scolastico di intervenire sui livelli di apprendimento, essa ha praticamente operato sulla base di un falso presupposto e comunque ha travisato i fatti.

La traccia è altresì illogica, indeterminata e contraddittoria nei suoi stessi contenuti, oltre che palesemente fuorviante.

Infatti, non si chiede al candidato di "*risolvere un caso*" (come richiesto nel Bando), ma di approcciare un macro-caso di cui si ignorano completamente una moltitudine di fattori; ma non solo, si presenta un caso originato da un dato di per sé illogico ("*la media regionale*") e si pretende che il candidato predisponga un "*piano di azione per migliorare il livello*" che il Dirigente Scolastico non ha però il potere di realizzare; il che pare davvero troppo.

Un sicuro e fecondo collegamento è istituito dalla giurisprudenza costituzionale tra il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e i criteri di reclutamento del personale nelle amministrazioni, configurandosi il primo come l'*obbiettivo* a cui la regola del concorso è strumentale.

Ovviamente, i parametri del buon andamento e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione, calati nell'ambito di una procedura concorsuale, non possono che tradursi nella predisposizione di tracce chiare ed adeguate nei contenuti; diversamente, non sarebbe nemmeno possibile indagare l'effettiva preparazione di ciascun candidato, ma soprattutto si finirebbe nell'assurdo logico, prima che giuridico, di fuorviare lo stesso svolgimento della prova.

Pare davvero innegabile, sotto questo profilo, che entrambe le tracce predisposte dalla Commissione esaminatrice peccano della dovuta chiarezza, risolvendosi in una evidente violazione dell'art. 97 della Costituzione.

. II .

Sulla illegittimità della valutazione negativa delle due prove scritte della ricorrente: eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, mancanza di motivazione, travisamento dei fatti e/o falso presupposto, macroscopica disparità di trattamento;

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Prof. Marsilio, ordinario di "*Malattie infettive degli animali*" presso la facoltà di Veterinaria di Teramo, ha valutato gli elaborati della ricorrente entrambi "insufficienti", attribuendo agli stessi i seguenti punteggi:

- 17/30 per la prima prova;
- 19/30 per la seconda prova.

Al riguardo, secondo la costante giurisprudenza in materia, il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità e ragionevolezza manifesta, ovvero nei casi in cui sussistono ancora elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, ovvero una contraddittorietà o disparità di trattamento manifesta (cfr. fra le tante: Consiglio di Stato sez. IV, 03.12.2010 n. 8504).

Ebbene, la ricorrente si duole proprio del fatto che i giudizi negativi espressi dalla Commissione, peraltro al termine dell'ultima seduta nel corso della quale sono stati corretti ben 38 elaborati (cfr. verbale n. 39 del 12.07.2012 sub **doc. 20**) in pochi minuti, risultano manifestamente illogici ed irragionevoli, illogici ed immotivati ed anche viziati da una macroscopica disparità di trattamento.

II. A

SULLA PRIMA PROVA SCRITTA

II. A.1. La illogicità e irragionevolezza manifesta del giudizio;

il difetto di motivazione.

La **prima prova scritta** della ricorrente (cfr. **doc. 18**) è stata valutata dalla Commissione esaminatrice con i giudizi sintetici di "accettabile" e "appropriato" in tutti gli indicatori di cui alla relativa griglia, con la sola eccezione per l'indicatore 2b ("*Originalità dello sviluppo argomentativo*"), dove risulta attribuito il giudizio sintetico di "parzialmente adeguata".

Eppure il risultato finale è un modesto 17/21, cioè un giudizio insufficiente.

Il giudizio finale di insufficienza di un elaborato ritenuto "accettabile" e "appropriato" in tutti gli indicatori di valutazione, ma solo "parzialmente adeguato" quanto alla "*originalità dello sviluppo*", risulta quindi già di per sé stesso illogico.

A parte la considerazione che "parzialmente adeguato" non vuol dire insufficiente secondo il senso comune, occorre considerare che la "*originalità dello sviluppo argomentativo*", ma soprattutto il range valutativo che la relativa griglia riserva a questo indicatore (da "paziale" che vale 1 punto a "ottima" che vale 5 punti), hanno davvero poco senso avuto riguardo al tipo di prova interessata dalla valutazione.

Infatti, il candidato del suddetto concorso non è stato chiamato a svolgere un'opera letteraria o di narrativa, ma una prova tecnica vertente su alcune

specifiche questioni, dove cioè la costruzione argomentativa - riguardata sotto l'aspetto oggettivo - non è mai del tutto originale, dovendo l'estensore misurarsi con norme, principi e concetti precostituiti, vale a dire con quel patrimonio di conoscenze specifiche (normative e dottrinali) che proprio la prova scritta è finalizzata ad accertare.

Ciò che rileva nelle suddette prove dovrebbe essere la qualità, la coerenza, la correttezza anche nella forma espositiva e la logicità delle argomentazioni esposte, piuttosto che la "originalità" del modo in cui le argomentazioni vengono organizzate.

Ma a parte ciò, l'estrema genericità di questo criterio, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio ad esso riservato (praticamente il più ampio di tutti gli altri indicatori: da 1 a 5), nemmeno permette (pur in assenza di un'analitica espressione di giudizio, in forma letteraria, sull'elaborato) di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione e di verificare per quale presunta ragione essa ha inteso valutare come "*parzialmente adeguata*" la "*originalità dello sviluppo argomentativo*" dell'elaborato in questione.

Tale valutazione è ad ogni modo del tutto **illogica** e palesemente **contraddittoria** se si considera che la stessa Commissione esaminatrice ha giudicato come "accettabile":

- i) la "*pertinenza del contenuto alla traccia*" [indicatore 1a];
- ii) la "*compiutezza della conoscenza dimostrata*" [indicatore 1b];
- iii) la "*interpretazione critica (ragionata) dei temi sviluppati*" [indicatore 1c];
- iv) la "*coerenza / concatenazione logica delle argomentazioni*" [indicatore 2a].

Se tutto ciò è stato considerato accettabile, vale a dire sufficiente (nella stessa griglia, il giudizio di "*accettabile*" viene in effetti subito prima dei giudizi

di "buono" e "ottimo"), non si vede per quale misteriosa ragione lo sviluppo argomentativo, ancorché coerente nel suo complesso e correttamente concatenato nel suo *iter* logico-argomentativo, possa peccare di originalità.

Invero, dal punto di vista logico, quando i temi sono stati sviluppati con una interpretazione critica corretta e ciascuna argomentazione è stata esposta ed organizzata con la giusta coerenza e con la giusta concatenazione logica, in mancanza di una contestazione di totale copiatura, lo sviluppo complessivo dell'elaborato non può che essere originale ed altrettanto adeguato.

L'unica spiegazione razionale che la ricorrente può darsi di un simile giudizio in punto di "*originalità dello sviluppo argomentativo*" - ma più in generale, dei giudizi negativi nel suo complesso, come anche si vedrà - consiste nel fatto che la Commissione esaminatrice ha corretto i suoi compiti, con il n. 312, esattamente per ultimo.

C'era quindi da attendersi che la Commissione esaminatrice, dopo aver corretto centinaia di elaborati sulle stesse tematiche ed in pochi giorni, non avesse evidentemente trovato "nulla di nuovo", o se si vuole di "*originale nello sviluppo*", rispetto agli elaborati precedenti.


Per la verità, come pure vedremo, sussistono fondati e ragionevoli motivi per ritenere che la Commissione esaminatrice, dovendo concludere le correzioni proprio entro il giorno 13 luglio 2012 (cfr. avviso USR del 19.06.2012 sub **doc. 16**), abbia valutato con estrema superficialità ed approssimazione gli ultimi elaborati, ed in particolare quelli della ricorrente, vuoi per la mancanza di tempo, vuoi perché ormai fiaccata dal ritmo particolarmente sostenuto che le correzioni stesse (a causa della sequela di dimissioni e dei ritardi accumulati) aveva finito per assumere.

II. A.2. Ancora sulla illogicità e irragionevolezza manifesta del giudizio:
la macroscopica disparità di trattamento.


Ad ulteriore riprova della illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà del giudizio qui impugnato, ma soprattutto della macroscopica disparità di trattamento di cui è stata oggetto la ricorrente, si deduce ed eccepisce altresì quanto segue.

A seguito dell'accesso agli atti, la ricorrente ha avuto modo di esaminare l'**elaborato n. 310** (cfr **doc. 21**), che è stato corretto nella stessa seduta del 13 luglio 2012, anzi poco prima dei compiti della ricorrente, ma al quale la Commissione esaminatrice ha attribuito il punteggio di 21/30 (soddisfacente).

Ebbene, come vedremo, la vera "originalità nello sviluppo" di questo elaborato è la seguente: il testo è in più parti **illegibile** e **l'italiano è traballante**.



-- segue --



Pur tentando di ricostruire *ex post* il senso corretto di una simile ortografia (dubitiamo tuttavia che ciò sia compito della Commissione esaminatrice), emergerebbero errori di sintassi e di grammatica, oltre che un linguaggio generalmente contorto; ad esempio, il testo della seconda immagine sopra riprodotta, a tutto concedere, sarebbe il seguente:

"Con l'autonomia didattica ed organizzativa loro conferita, le singole ISA [???] concretizzano un loro POF che enuclea le scelte educative, progettuali, curriculari ed extracurricolari, che nel rispetto di principi generali e le indicazioni nazionali, realizza il diritto allo studio e il successo formativo di ogni alunno nel rispetto anche delle istanze che provengono dal territorio [manca il punto che arresta il periodo, ndr]

Dagli anni 90 in poi è possibile leggere nella normativa italiana...".

Inoltre, nel momento stesso in cui questo elaborato entra nel cuore della traccia - **la valutazione e la certificazione delle competenze** - la trattazione risulta palesemente approssimativa e ripetitiva, oltre che errata nei contenuti prima che contorta nel ritmo e contrassegnata da ulteriori (vistosi) errori di grammatica e di sintassi:

*"Per quanto riguarda la certificazione delle competenze [manca la virgola, ndr] essa viene effettuata al termine di ogni ordine di scuola e al termine del percorso dell'obbligo. Il D.Lgs [quale ? ndr] dà mandato al Ministro dell'Istruzione per l'adozione dei modelli per la certificazione **relative** alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi ordini e gradi dell'istruzione [ndr: il mandato al Ministro dell'Istruzione per l'adozione dei modelli per la certificazione delle competenze è conferito dall'art. 4 comma 3 del D.M. 22.08.2007 n. 139 e non già da chissà quale decreto legislativo].*

*Con D.M. 9/2010 è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze **acquisite** [anziché acquisiti] al termine dell'assolvimento dell'obbligo.*

*Tutto questo processo **reformativo** [anziché riformatore] in termini di ordinamenti e di valutazione ha enormi riflessi sulla didattica. Se dal sapere occorre passare al saper fare e al saper essere [manca la virgola] è necessaria una idonea articolazione dei curricoli e soprattutto delle metodologie didattiche che superino il modello classico della lezione frontale, nella quale il docente trasferisce sic et simpliciter le nozioni agli allievi. Occorre invece utilizzare metodologie che pongono [anziché pongano] l'alunno al centro processo di*

apprendimento in cui il risultato non deve essere suggerito o fornito dal docente ma raggiunto dall'allievo.

*Molta importanza in tal senso **assume** [anziché assumono] l'uso della tecnologia informatica e delle comunicazioni in ambito scolastico, le attività laboratoriali, una capacità progettuale della scuola tesa a favorire stages in azienda ed esperienze in campo formativo e professionale [manca il punto che arresta il periodo]*

Il consiglio di classe, al fine di promuovere, l'acquisizione di competenze e abilità deve definire, nel rispetto delle indicazioni del Collegio Docenti, un sistema di valutazione basato sulle competenze e abilità in ambito disciplinare e interdisciplinare con dei precisi indicatori al fine di effettuare una valutazione coerente. [???]".

Come la Commissione esaminatrice abbia potuto giudicare questo elaborato "**accettabile**" nella "**originalità dello sviluppo argomentativo**" ed anche "**appropriato**" quanto a "**chiarezza ed efficacia espositiva**" ("Indicatore 3a: *appropriato: 3 punti*") e "**correttezza morfo-sintattica e padronanza lessicale**" ("Indicatore 3b: *appropriato: 3 punti*"), resta quindi un **autentico mistero**.

Ciò invero attesta la **vistosa inattendibilità di giudizio** ed in ogni caso la **macroscopica disparità di trattamento** di cui è stata oggetto la ricorrente.

Pare infatti fin troppo ovvio che se il suddetto elaborato sarebbe "**accettabile**" nella "**originalità dello sviluppo argomentativo**", altrettanto dovrebbe quantomeno essere per il compito della ricorrente.

E pare altresì ovvio che se il suddetto elaborato sarebbe "**appropriato**" perfino nella forma espositiva (Criterio 3: 6 punti totalizzati), l'elaborato della

ricorrente, che presenta un'ortografia ineccepibile e la totale assenza di qualsivoglia errore di grammatica o di sintassi (basta leggerlo fino in fondo), è quanto meno "efficace" e non soltanto "appropriato" come pure ritenuto dalla Commissione esaminatrice.

Altrettanto misterioso è il procedimento che avrebbe portato la Commissione esaminatrice ad assegnare al medesimo elaborato la valutazione sintetica di "**buona**" in relazione alla "padronanza dei temi affrontati; ampiezza delle conoscenze possedute" (Criterio 1):

- "Pertinenza del contenuto alla traccia": buona, 3 punti;
- "Compiutezza della conoscenza dimostrata": buona, 3 punti;
- "Interpretazione critica (ragionata) dei temi sviluppati": buona, 3 punti.

Al riguardo deve essere intanto rilevato che nel suddetto elaborato "**il dibattito europeo sulla relazione conoscenze / competenze**", di cui la traccia chiedeva uno specifico approfondimento, risulta trattato in modo parziale ed anche piuttosto approssimativo rispetto a quanto viceversa illustrato dalla ricorrente.

Infatti, il candidato n. 310 menziona esclusivamente la c.d. "*Strategia di Lisbona 2000*" (cfr. "*in cui si afferma che l'Unione Europea deve diventare l'economia più competitiva del mondo con una crescita capace di creare nuovi e migliori posti di lavoro e una forte coesione sociale*") ed il "*Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)*" (cfr. "*che cerca di creare delle equivalenze tra i disparati titoli tuttora esistenti nei vari paesi*"), per poi concludere l'approfondimento richiesto con il seguente, testuale, periodo:

"Nel 2005 la Commissione, nel rilevare che gli obiettivi della Strategia di Lisbona sono ancora lontani dall'essere raggiunti, nel ritenere che i continui

*cambiamenti del sistema economico e produttivo e la competizione a livello mondiale richiedono una preparazione da parte dei cittadini elevata e flessibile, capace di adeguarsi velocemente ai vari cambiamenti, propone una nuova strategia e definisce le competenze chiave che sono alla base della formazione del cittadino europeo: conoscenza della lingua madre, competenze nel settore matematico-scientifico e tecnologico, conoscenze di più lingue straniere, conoscenza delle TIC, capacità di autonomia e **imprenditoriali**, conoscenze sociali".*

In pratica, nel suddetto elaborato non risultano menzionate le *Raccomandazioni* specifiche adottate dall'Unione Europea, ma esse risultano soltanto accennate, peraltro pure in modo del tutto sommario.

Basta invece leggere il compito della ricorrente sub **doc. 18** per avvedersi di quanto la trattazione sia non solo più forbita, ma **palesamente più completa** ed esaustiva oltre che qualificata da un linguaggio più tecnico.

La ricorrente, dopo aver puntualmente descritto anche i "*quattro pilastri dell'Unesco del 1993*" in ordine ai sistemi scolastici europei, in alcun modo accennati dal candidato n. 310, ha scritto così:

"La concretizzazione di tutte la strategia politica di Lisbona 2000 portò il Consiglio Europeo di Stoccolma alla definizione di competenze chiave, che tutti i sistemi europei avrebbero dovuto porre come fine del processo di istruzione e formazione: tra cui competenze di base di lettura, scrittura e calcolo, apprendere ad apprendere, competenze sociali.

L'Unione Europea era giunta a formalizzare l'idea di competenza come cardine dell'azione educativa e formativa. La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua concretamente alcune

competenze chiave da perseguire nei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri: tra cui comunicazione nella madre lingua e nelle lingue straniere, competenze internazionali e civiche.

E' nel 2008 con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio denominata "Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli" che si giunge e definire la competenza come la capacità di usare conoscenza, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio.

Nello stesso documento le conoscenze vengono definite come il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento e le abilità come capacità di applicare conoscenze per risolvere problemi.

Appare chiaro un adeguamento del sistema scolastico italiano alle direttive europee. ... omissis ...".

Insomma, che l'approfondimento del dibattito europeo richiesto dalla traccia sia stato svolto in modo più puntuale ed esaustivo dalla ricorrente lo si evince a colpo d'occhio.

Anche il confronto in ordine alle "**principali novità normative intervenute in materia**" con particolare riferimento alla "**certificazione delle competenze**", vale a dire al tema principale della traccia, offre altrettanti elementi oggettivi di riscontro della macroscopica disparità di trattamento.

Infatti, nell'elaborato n. 310:

i) non viene neppure menzionato il D.M. 22.08.2007 n. 139, recante la disciplina in ordine all'acquisizione di saperi e competenze nonché di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, che viceversa è stato trattato nell'elaborato della ricorrente (cfr. **doc. 18**: "*La certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 139 del*

2007 introduce un sistema di certificazione di saperi e competenze chiave di cittadinanza, strutturato in quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale");

ii) non viene neppure soltanto menzionata la Legge 30.10.2008 n. 169, recante la disciplina in ordine alla valutazione degli studenti, ma soltanto il D.P.R. n. 122 del 2009, che peraltro non ha innovato la materia, come affermato dal candidato n. 310 (cfr. *"Con il DPR 122/09 viene sancito che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche"*), ma dettato norme di coordinamento delle disposizioni già vigenti, come pure correttamente precisato dalla ricorrente (cfr. **doc. 18**:: *"Il Regolamento delle norme di coordinamento sulla valutazione DPR n. 122 del 2009 non ha innovato la cultura valutativa del sistema scolastico ma si è limitato a coordinare le norme vigenti, tra cui la legge 169 del 2008 che aveva modificato le regole relative alla valutazione del comportamento e aveva reintrodotto il voto in decimi per la valutazione degli apprendimenti"*);

iii) nessun riferimento viene fatto in ordine alle linee guida di cui ai DPR n. 87 e n. 88 del 15.03.2010, viceversa pure segnalate dalla ricorrente (cfr. **doc. 18**: *"Non è possibile valutare le competenze in modo standardizzato. I compiti di realtà permettono di cogliere la capacità dell'allievo di portare a termine il compito assegnato, ma una singola prestazione non è sufficiente per poter certificare il possesso di una determinata competenza, come ricordato dalle linee guida dei DPR n. 87 e n. 88 del 2010"*);

vi) l'elaborato si limita ad affermare più volte che *"la certificazione delle competenze viene effettuata al termine di ogni ordine di scuola e al termine del*

percorso dell'obbligo", senza aggiungere altro, se non che il modello di certificazione è stato adottato con D.M. 9/2010; il riferimento normativo è questa volta corretto, ma esso viene però collegato ad un presunto decreto legislativo che è rimasto nella penna del candidato n. 310 e che comunque di certo non esiste.

La ricorrente ha quindi mostrato una buona padronanza giuridica dell'argomento, mentre altrettanto non può dirsi del candidato n. 310, la cui trattazione risulta anche piuttosto sommaria; inoltre, il linguaggio della ricorrente è palesemente più tecnico ed appropriato rispetto a quello che contraddistingue l'elaborato n. 310, il che è già un chiaro indice rivelatore della maggiore padronanza dei temi affrontati.

Peraltro, la ricorrente, a differenza del candidato n. 310, non ha commesso alcun errore di merito in ordine alla disciplina applicabile nella materia trattata.

Infine, per quanto concerne i "**riflessi sulla didattica**", basta ancora leggere l'intero elaborato della ricorrente – che a differenza di quello qui raffrontato presenta perfino spunti pedagogici, come ad es.: "*la teoria delle intelligenze multiple di H. Gardner*"; "*i canali di accesso operativo, iconico, simbolico di J. Bruner*" - per avvedersi di quanto la trattazione sia anche in questo caso palesemente più esaustiva ed efficace rispetto a quella dell'elaborato n. 310.

Se allora il candidato n. 310 avrebbe dimostrato una "*buona*" padronanza dei temi affrontati - ampiezza delle conoscenze possedute (Criterio 1: punti totalizzati 9), altrettanto dovrebbe per lo meno essere per la ricorrente, il cui

elaborato, ancorché più sintetico, denota semmai **una maggiore padronanza dell'argomento / ampiezza delle conoscenze possedute.**

Peraltro, “*la sintesi è la dote tipica di chi conosce profondamente una materia (per cui non utilizza né una parola di più e né una di meno per approfondire una certa tematica)*”: la felice espressione è del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27.04.2012 n. 2482).

A conclusione di questo *excursus*, emergono allora in tutta evidenza elementi di **abnormità**, **irragionevolezza**, **manifesta erroneità** dell'operato della Commissione esaminatrice, nonché di **macroscopica disparità di trattamento**.

La ricorrente è stata semplicemente penalizzata dal fatto che i suoi elaborati sono stati corretti esattamente per ultimo, quando cioè la Commissione esaminatrice, probabilmente per la fretta di concludere le operazioni entro la stessa seduta del 13 luglio 2012 (quando in meno di una mezza giornata sono stati corretti 38 elaborati) e/o per la stanchezza fino a quel momento accumulata, ha mostrato una palese superficialità ed una vistosa approssimazione valutativa; il che emerge senza alcuna ombra di dubbio dai giudizi palesemente illogici espressi sull'elaborato n. 310, che attestano altresì la macroscopica disparità di trattamento censurata.

II. B

SULLA SECONDA PROVA SCRITTA

II. B.1. La illogicità e irragionevolezza manifesta del giudizio;

il falso presupposto e/o travisamento dei fatti;

la disparità di trattamento.

La **seconda prova scritta** della ricorrente (**doc. 19**), è stata valutata dalla Commissione esaminatrice con i giudizi di "adeguato", "sufficiente" ed "appropriato" in tutti gli indicatori di cui alla relativa griglia, con le sole ed uniche eccezioni inerenti:

- all'indicatore 1.1 [Contesto territoriale ambientale storico-pedagogico e psicologico], rispetto al quale è stato attribuito il giudizio di "parziale";
- all'indicatore 2.2 [Coerenza della articolazione del piano], rispetto al quale è stato attribuito il giudizio di "parziale".

Il punteggio finale, risultante dalla somma dei suddetti giudizi, è stato 19/21, cioè un giudizio insufficiente.

Ebbene, come già evidenziato nei motivi di gravame sub I. B) che precedono, occorre qui ribadire che **la traccia in questione non contiene alcun dato di contesto**, né tanto meno alcuna informazione che consentisse un'analisi dei dati di "*contesto territoriale ambientale storico-pedagogico e psicologico*", di cui al suddetto indicatore 1.1.

Ne discende che il giudizio negativo in questione poggia su un **falso presupposto** e comunque si risolve in un'opera di **travisamento dei fatti**: data l'assenza dei dati di contesto e considerato altresì che la traccia stessa non richiedeva espressamente al candidato di inserire e/o analizzare dei possibili dati contesto, pare doversi concludere nel senso che non sussiste la situazione di fatto erroneamente valutata dalla Commissione esaminatrice.

Ad ogni modo, la ricorrente, proprio perché non conosceva i dati di contesto da analizzare, si è limitata semplicemente ad ipotizzare nel proprio elaborato che "*il Dirigente scolastico si trova ad operare in un istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado*", senza quindi aggiungere altro.

A seguito dell'accesso agli atti, la ricorrente ha avuto modo di esaminare l'**elaborato n. 198**, che la stessa Commissione esaminatrice (presieduta dal Prof. Marsilio) ha corretto nella seduta del 03.07.2012, giudicandolo con il punteggio di 22/30 (cfr. **doc. 22**).

Ebbene, come si può evincere dalla lettura di questo elaborato, anche il candidato n. 198, non conoscendo i dati di contesto da analizzare, si è semplicemente limitato ad ipotizzare che il caso proposto dalla traccia riguardasse "*le classi del Liceo delle Scienze Umane*", senza quindi fornire ulteriori dettagli.

Questo candidato, come per l'appunto la ricorrente, ha giustamente utilizzato un approccio di massima riguardo al contesto, lasciando intendere l'importanza di condividere i risultati della rilevazione INVALSI con il corpo dei docenti, di comprenderne le cause e di individuare i possibili interventi tenendo fra l'altro conto di tutte le opportunità e le sinergie offerte dal territorio nel quale il Dirigente Scolastico si trova ad operare.

L'elaborato n. 198 non contiene quindi alcun dato di contesto e/o analisi specifica dei dati di contesto: eppure, in questo caso, la Commissione esaminatrice ha valutato il parametro del "*contesto*" di cui all'indicatore 1 con il giudizio di "*adeguato*", attribuendo 3 punti.

Invero, se l'analisi del contesto svolta nel suddetto elaborato è “*adeguata*” non vi vede per quale misteriosa ragione non lo sia anche quella della ricorrente, palesemente speculare. Sussiste, quindi, anche una **macroscopica disparità di trattamento**.

Ma ad ulteriore riprova della manifesta illogicità e del pressapochismo dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice proprio nel corso delle ultime correzioni, si deduce ed eccepisce altresì quanto segue.

Premesso e qui ribadito che la traccia in questione non contiene alcun dato di contesto, la Commissione esaminatrice ha addirittura mostrato di gradire quei candidati che avessero prodotto più fantasia, ovvero che avessero fornito dei dati di contesto più o meno dettagliati, per quanto poi questi atti di fantasia si rivelassero praticamente del tutto ininfluenti e/o irrilevanti ai fini della risoluzione del problema proposto.

E' il caso ad esempio dell'**elaborato n. 309**, che la ricorrente ha avuto modo di esaminare sempre a seguito degli accessi agli atti e che si allega e produce sub **doc. 23**.

Tale elaborato - che è stato corretto poco prima di quello della ricorrente - presenta un apposito paragrafo, nominato "dati di contesto", nel quale si può leggere quanto segue:

CONTESTO

La scuola secondaria di primo grado “XXX”, costituita da due plessi dislocati a poca distanza tra loro, è situata nel pieno centro di una cittadina di medie dimensioni, accoglie alunni di diversa estrazione sociale; il numero degli alunni stranieri è in aumento per progressivi e costanti insediamenti. E' frequentata da 700 alunni, tra cui otto con disabilità e cinque con disturbi specifici di

apprendimento. Il direttore sga, collaborativo, è molto competente e preparato. Il corpo docente (età medio-alta – metodologie di insegnamento tradizionali) è stabile. Le famiglie sono soddisfatte dell'offerta formativa della scuola. Nel territorio sui cui insiste la scuola funziona il Circolo Didattico "XXX".

Ebbene, basta leggere l'intero elaborato qui allegato e prodotto per avvedersi del fatto che i suddetti dati di contesto sono avulsi dallo svolgimento del compito: essi cioè, fatto salvo quanto sarà precisato di seguito, non vengono mai ripresi dall'estensore per calibrare una determinata azione o per proporre una determinata soluzione; questi dati sono e restano un'opera di fantasia totalmente ininfluyente ed irrilevante nell'economia della prova.

Però la Commissione esaminatrice ha premiato il suddetto candidato, attribuendogli un giudizio di "adeguato" proprio in relazione all'Indicatore 1.1., esattamente perché tale elaborato - guarda caso - presenta uno specifico paragrafo, totalmente inventato, sui "dati di contesto".

L'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione è quindi palesemente illogico, irragionevole e perfino abnorme: non si valutano i contenuti, ma **si valuta la fantasia** di chi ha avuto il coraggio (o la furbizia, il che è lo stesso) di avventurarsi nella costruzione di un contesto più puntuale, ancorché i dettagli forniti fossero del tutto insignificanti.

Peraltro, e per inciso, se la ricorrente avesse avuto modo di sapere che la Commissione si sarebbe affidata a questo singolare metro valutativo, di certo avrebbe anch'essa prodotto più fantasia: del resto, non ci vuole molto a postulare che la scuola oggetto del caso proposto si trova su una bella collina, che gli insegnanti che vi operano sono bravi (ma di "vecchio stampo"), che alcuni alunni

presentano disturbi specifici di apprendimento e che i genitori degli alunni che la frequentano non sono problematici.

La unica e sola azione che il candidato n. 309 ha calibrato in funzione dei suddetti dati di contesto risulta essere l'adesione a reti di scuola, là dove ha scritto che il Dirigente Scolastico, "*come obiettivi esterni si propone di: - progettare, con il Dirigente Scolastico del Circolo Didattico "XXX" iniziative di continuità che si traducano in attività educative e didattiche reali, concrete (prevedendo eventualmente scambi tra docenti, costruzione di un curriculum verticale...)*".

Ma l'idea del curriculum verticale e lo strumento dell'adesione a reti di scuola sono stati opportunamente trattati anche dalla ricorrente, perfino in modo più puntuale:

"All'interno di un istituto comprensivo (dove la ricorrente ha ambientato il caso) l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, rappresenta un efficace strumento per cercare di elaborare, coinvolgendo i docenti di tre gradi di scuola, un'idea di curriculum verticale come mezzo per prevenire la dispersione, favorire la continuità e di conseguenza perseguire l'efficacia e l'efficienza formativa.

In tale situazione è fondamentale che il Dirigente Scolastico metta in atto uno stile di leadership trasformativa e carismatica, con lo scopo di motivare i docenti, di promuoverne la partecipazione attiva e la crescita professionale.

Un altro strumento molto utile a disposizione delle istituzioni scolastiche è rappresentato dalla adesione a reti di scuola, come disciplinata dall'art. 7 del DPR del 1999.

L'accordo può avere ad oggetto, tra le altre cose, attività di formazione e aggiornamento oltre che di ricerca, sperimentazione e sviluppo e per la scuola costituisce un'opportunità unica sia per la ricchezza degli scambi che si generano, sia per l'ottimizzazione delle risorse impiegate" (cfr. doc. 19).

E' quindi del tutto **ingiusto** e **palesamente illogico** che **la ricorrente, pur avendo dimostrato le stesse conoscenze**, sia stata **penalizzata dal semplice fatto di non aver inventato dei dati di contesto**; tanto più se si considera che la traccia assegnata non chiedeva al candidato di ipotizzare dei dati di contesto.

Una ennesima riprova dell'abnorme (e francamente assurdo) meccanismo valutativo utilizzato dalla Commissione esaminatrice (**non si premiano i contenuti, ma si premia la fantasia**) emerge ancora dalla lettura dell'**elaborato n. 235**, che è stato anch'esso corretto dalla Commissione del Presidente Prof. Marsilio e del quale la ricorrente ha avuto contezza a seguito dell'accesso agli atti.

Questo elaborato, che si allega sub **doc. 24**, si caratterizza per una singolare lacuna: esso manca del tutto di qualsivoglia elemento di diritto; non risulta cioè menzionata una sola norma giuridica !

Però l'elaborato presenta una intera pagina dedicata ai dati di contesto, dove si può leggere quanto segue:

"Descrizione del contesto

La scuola in oggetto è un Istituto comprensivo che accoglie alunni di due Comuni, vicino ad una città di medie dimensioni; l'Istituto esiste da circa 10 anni e per un paio d'anni è stato guidato da un Dirigente Scolastico Reggente, che non ha affrontato grandi cambiamenti alla situazione consolidata che ha

trovato. I docenti dei diversi ordini di scuola, lavorando per Dipartimenti, hanno elaborato nel tempo un curriculum verticale e strumenti di lavoro condivisi.

La popolazione scolastica è abbastanza stabile ma negli anni più recenti si sono perse due classi di Secondaria di 1° grado perché alcune famiglie, nel passaggio dalla Primaria, preferiscono iscrivere i figli in scuole della città vicina che ritengono "migliori".

Il nuovo Dirigente Scolastico è a conoscenza del fatto perché, all'inizio dell'anno, ha dovuto affrontare, insieme ai docenti dello staff, il problema di riorganizzare le cattedre".

Una **simile opera di fantasia**, che si è spinta perfino oltre le caratteristiche del caso proposto (che riguardava le rilevazioni INVALSI e non la reggenza, la riorganizzazione delle cattedre), non poteva quindi non totalizzare il massimo risultato nella scala dei valori del singolare *jus valutandi* dell'Organo valutativo: infatti, la Commissione esaminatrice ha attribuito all'indicatore 1.1 [Contesto territoriale ambientale storico-pedagogico e psicologico] il giudizio di "**appropriato**", e cioè il **massimo punteggio** (4 punti).

Poco importa se il suddetto candidato non avesse in alcun modo trattato il contesto giuridico, vale a dire il patrimonio indiscutibile di quelle norme di diritto all'interno delle quali il Dirigente Scolastico avrebbe dovuto operare per affrontare il caso proposto, di cui all'indicatore 1.2 [Contesto normativo].

A quest'ultimo indicatore, la Commissione esaminatrice ha attribuito il giudizio di "*parziale*", che però, nell'economia della valutazione finale, è divenuto irrilevante avendo il candidato in questione, grazie al massimo punteggio ottenuto per i dati di contesto (**totalmente inventati**), totalizzato 21 / 30 punti complessivi.

Anche il diritto soccombe quindi alla fantasia; ma a parte ciò, pare davvero inutile aggiungere altro in ordine alla **manifesta illogicità** ed **irragionevolezza** dell'operato della Commissione esaminatrice.

Peraltro, se il "*contesto normativo*" del suddetto elaborato, ancorchè palesemente assente, sarebbe "*parziale*" (2 punti), il "*contesto normativo*" trattato nell'elaborato della ricorrente dovrebbe essere "*appropriato*" e non soltanto "*adeguato*", come viceversa ritenuto dalla Commissione esaminatrice.

Infatti, a riprova della stessa macroscopica disparità di trattamento, sarebbe sufficiente raffrontare i due elaborati: il n. 235 non contiene una sola norma di diritto; l'elaborato della ricorrente si contraddistingue per una serie di specifici riferimenti normativi, tutti pertinenti e puntuali, oltre che ben organizzati nello sviluppo del compito (DPR n. 275/1999; D. L.vo n. 165/2001; linee guida DPR n. 87 e n. 88 del 2010; Decreto Interministeriale n. 44 del 2001).

Quanto invece al giudizio "*parziale*" che la Commissione esaminatrice ha espresso in ordine alla "*coerenza della articolazione del piano*", di cui all'indicatore 2.2., si deduce ed eccepisce quanto segue.

Come già evidenziato nei motivi sub I. B) che precedono, il "***piano di azione volto a migliorare il livello***" non è azione del Dirigente Scolastico: è azione collegiale (Collegio e singoli docenti); e inoltre coinvolge le famiglie e gli studenti; sono ancora coinvolti e/o interessati il Consiglio d'istituto per i risvolti di risorse finanziarie eventualmente da impiegare, nonché gli Enti locali e i portatori di interesse, come si usa dire, del territorio.

Premesso e qui ribadito che la traccia, sotto questo aspetto, è palesemente fuorviante, la ricorrente ha dimostrato una profonda conoscenza della materia e

non è caduta nel "tranello" del Dirigente Scolastico quale pianificatore della didattica e/o artefice dei livelli di apprendimento degli alunni; data poi la indeterminatezza della traccia, non ha potuto far altro che osservare il problema da un ottica generale.

Come si può evincere facilmente dalla lettura dell'elaborato, la ricorrente, dopo aver ricordato i principi dell'autonomia scolastica di cui al DPR n. 275 del 1999, ha illustrato le azioni e le procedure di intervento (che la stessa Commissione ha giudicato corrette) secondo un preciso ed oggettivamente ineccepibile percorso logico.

Per una migliore comprensione del punto, è bene qui riportare, sia pure sinteticamente, l'elaborato della ricorrente, perché ciò consentirà di riscontrare il dato di fatto della **palese coerenza** degli interventi proposti dalla ricorrente in ordine al problema genericamente prospettato dalla traccia.

- 1) *"La prima azione che compie è quella di condividere con il collegio dei docenti i risultati della rilevazione, con l'obiettivo di interrogarsi insieme ad essi, di capire le cause e le possibili motivazioni che hanno determinato quei risultati. Cerca di non assumere un atteggiamento colpevolizzante che genererebbe solo resistenze e meccanismi di difesa; il suo intento è quello di stimolare nei docenti una riflessione seria e responsabile".*
- 2) *"Promuove la costituzione di gruppi di lavoro all'interno dei collegi di sezione dei vari ordini di scuola, con lo scopo di elaborare delle proposte organizzative e progettuali, curricolari ed extracurricolari adeguate ad affrontare la problematica emersa".*
- 3) *"A tal riguardo, orienta le scelte dei collegi di sezione verso l'elaborazione di proposte progettuali che tengano conto di un ripensamento delle metodologie*

didattiche tradizionali fino ad allora utilizzate"; "I risultati ottenuti nelle rilevazioni Invalsi impongono alla scuola di orientare le scelte di programmazione ed elaborazione del curricolo verso modalità di individualizzazione dei processi di insegnamento / apprendimento".

Sotto questo profilo, la ricorrente ha illustrato i principi della "scuola inclusiva" e gli strumenti più opportuni di cui il Collegio dei docenti dispone per poter liberalizzare o personalizzare gli insegnamenti in virtù dell'autonomia didattica prevista dal DPR n. 275/1999 (cfr. ad es.: "*classi aperte, interclasse*", "*ampliamento dell'offerta formativa*", "*uso della quota di curricolo riservata alle istituzioni scolastiche*", "*uso della flessibilità*"); ha altresì evidenziato il compito del Dirigente Scolastico di "*guidare le scelte (che competono ad altri) e i processi decisionali verso il comune obiettivo*", ponendo inoltre attenzione allo sviluppo professionale dei docenti stessi (cfr. "*promuovendo, anche coadiuvato dalla funzione strumentale preposta, la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento su tematiche inerenti il rapporto insegnamento / apprendimento, la didattica laboratoriale, le nuove metodologie didattiche, l'utilizzo di tecnologie innovative, la gestione della classe ecc... (presso enti accreditati, università, agenzie formative, ma anche internamente all'istituto coinvolgendo esperti esterni)*").

4) *"Nel contempo propone di costituire gruppi di autoapprendimento / ricerca all'interno dell'istituzione scolastica, a norma dell'art. 6 del DPR n. 275 del 1999, con lo scopo di scambiarsi esperienze, favorire il lavoro in team, rinforzare le buone pratiche e promuoverne la contaminazione anche attraverso l'uso del cooperative learning".*

Al riguardo, la ricorrente ha posto attenzione sull'opportunità di coinvolgere i docenti dei tre gradi scuola in un'idea di "*curricolo verticale*", segnalando altresì l'utilità dello strumento dell'adesione a reti di scuola di cui all'art. 7 del DPR n. 275/1999.

5) "Dopo aver individuato tutte le opportunità e le sinergie offerte dal territorio il Dirigente Scolastico non può non rivolgere una particolare attenzione alla cura della relazione e dell'alleanza educativa con le famiglie. E' opportuno prevedere insieme ai docenti momenti e spazi per mettere in atto azioni di informazione dei genitori sugli esiti delle rilevazioni e azioni di sensibilizzazione ai compiti previsti dal "Patto educativo di corresponsabilità" per perseguire in maniera efficace l'alleanza educativa scuola / famiglia".

6) "In ultimo è indispensabile prevedere azioni di monitoraggio e di autovalutazione di tutte le azioni poste in essere dall'istituzione scolastica per affrontare il problema emerso, con l'obiettivo non solo di verificarne la ricaduta positiva ma anche di apportare i necessari aggiustamenti in itinere.

La leadership educativa del Dirigente scolastico si gioca proprio sulla sua capacità di accogliere le istanze degli stakeholder, di portarle a sintesi e di coniugarle con le finalità istituzionali della scuola".

Pertanto, il "piano di azione" proposto dalla ricorrente è non solo chiaro nei contenuti, come riconosciuto dalla stessa Commissione esaminatrice, ma **palesemente coerente** intanto con gli strumenti di cui un Dirigente Scolastico effettivamente dispone, ma soprattutto con la totale mancanza di specifici dati di contesto / fattori da analizzarsi nel caso concreto.

Poiché **la traccia non ha descritto un caso specifico**, ma ha posto una **questione generale** ("rilevazioni INVALSI inferiori alla media"), è fin troppo

ovvio che il piano di azione non avrebbe potuto che essere articolato in un'**ottica generale** generale, alla stregua cioè di un compendio delle possibili azioni che un Dirigente Scolastico avrebbe potuto porre in essere.

Pertanto, il giudizio sintetico di "parziale" che la Commissione esaminatrice ha attribuito all'indicatore 2.2 [Coerenza della articolazione del piano] è palesemente **illogico** ed **irragionevole**. Esso è altresì **contraddittorio** nel momento in cui la Commissione ha riconosciuto la coerenza normativa, giuridica, amministrativa e finanziaria di cui all'indicatore 2.3.

Il piano di azione e le procedure d'intervento che la ricorrente ha illustrato nel proprio elaborato non costituiscono altro che la lampante conseguenza della totale assenza - nella traccia assegnata - dei dati di contesto e/o dei fattori specifici che avrebbero originato l'inconveniente prospettato.

Se la ricorrente fosse stata messa in grado di articolare un piano di azione specifico, non si sarebbe di certo sottratta; ma stando alla traccia assegnata, essa non ha potuto far altro che **descrivere in modo generale** quali sarebbero state le azioni e/o gli interventi che essa avrebbe effettuato o potuto effettuare qualora fosse stata Dirigente Scolastico.

Ad ogni modo, le azioni e gli interventi che la ricorrente ha proposto nel proprio elaborato seguono un **iter palesemente logico e coerente**, quale riscontrabile dalla semplice lettura del compito:

- 1) studio e condivisione dei dati INVALSI con il corpo docenti;
- 2) promozione della costituzione di gruppi di lavoro all'interno dei collegi di sezione (competenti in materia) con lo scopo di elaborare delle proposte organizzative e progettuali, curricolari ed extracurricolari adeguate ad affrontare la problematica emersa;

- 3) orientamento dei docenti verso l'adozione di proposte progettuali che tengano conto di un ripensamento delle metodologie didattiche tradizionali, per l'elaborazione di un curricolo verso modalità di individualizzazione dei processi di insegnamento (sono indicati tutta una serie di strumenti ed opportunità per elaborare piani di studio personalizzati, di competenza del collegio dei docenti, ed è altresì segnalata l'importanza di favorire la formazione degli insegnanti);
- 4) proposta di costituire gruppi di autoapprendimento / ricerca all'interno della scuola con lo scopo di scambiarsi esperienze e favorire il lavoro in team (è indicato altresì lo strumento dell'adesione a reti di scuola, sempre per la ricchezza degli scambi che si generano e per l'ottimizzazione delle risorse);
- 5) prestare particolare attenzione alla cura della relazione e dell'alleanza educativa con le famiglie, mettendo in atto azioni di informazione dei genitori;
- 6) prevedere azioni di monitoraggio e di autovalutazione di tutte le azioni poste in essere con l'obiettivo di verificarne la ricaduta positiva ma anche di apportare i necessari aggiustamenti in itinere.

Insomma, è un dato oggettivo che gli interventi proposti dalla ricorrente sono stati articolati secondo un **iter** che è **logico e coerente** rispetto alla indeterminatezza della traccia: se la programmazione didattica è compito esclusivo del Collegio dei docenti, potendo il Dirigente Scolastico soltanto esercitare la sua "leadership educativa" al riguardo, e se non si conoscono i fattori critici del caso prospettato nella traccia, non vi vede come la ricorrente avrebbe potuto articolare diversamente gli interventi proposti.

Il giudizio di "paziale" coerenza del "piano di intervento" espresso dalla Commissione esaminatrice è quindi **palesamente illogico** ed **irragionevole**, se non invero del tutto arbitrario: la ricorrente si è attenuta pedissequamente alla traccia ed ha affrontato il problema prospettato nell'unico modo con il quale un Dirigente Scolastico (in quel caso generico) avrebbe potuto farlo.

La ricorrente, ben sapendo che la programmazione didattica è di competenza esclusiva del Collegio dei docenti, ha posto l'accento sul ruolo del Dirigente Scolastico quale "leader educativo", descrivendo - in modo chiaro, logico e coerente - quali azioni avrebbe posto in essere per orientare chi di competenza ad un ripensamento dei processi di insegnamento / apprendimento, al fine di superare le criticità prospettate, segnalando ogni strumento utile.

Per quanto gli interventi proposti dalla ricorrente siano di fatto palesamente coerenti, come si può evincere dalla semplice lettura del compito, il punto è stato altresì confermato da un autorevole esperto in materia - il Prof. Mario Falanga -, il quale ha valutato l'elaborato stesso affermando che "*lo svolgimento è completo riguardo alle azioni da intraprendere per il superamento della situazione critica emersa dalla rilevazione INVALSI*".

II. C

Ancora sull'errore di valutazione della Commissione esaminatrice

Senza con ciò voler sostituire al giudizio dell'Organo valutativo il giudizio reso da un esperto in materia, dotato di comprovata esperienza, ma al solo fine di dare ulteriore dimostrazione dell'ingiustizia dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice, sopra censurati per la vistosa illogicità ed

irragionevolezza che li contraddistinguono, oltre che per la macroscopica disparità di trattamento, si deduce inoltre quanto segue.

La ricorrente ha fatto esaminare i propri elaborati al **Prof. Mario Falanga**, docente di legislazione scolastica presso la Libera Università di Bolzano e già Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale "Girolamo Bagatta" di Desenzano del Garda.

Il Prof. Mario Falanga è considerato uno fra i massimi esperti in Italia delle istituzioni scolastiche; egli è vice direttore della rivista professionale "*Dirigenti Scuola*" (editrice La Scuola di Brescia) ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia, nonché di diversi manuali ed opere di testo, come ad esempio: "*La scuola pubblica in Italia*" (La Scuola, Brescia, 2011); "*Giurisprudenza scolastica: casi scelti*" (Edk, Torriana-Rimini, 2010); "*Dirigenza tecnica per la scuola: Elementi di professionalità*" (La Scuola, Brescia, 2008); "*I modi della ricerca educativa nella scuola primaria*" (F. Angeli, Milano, 2005); "*La leadership educativa nella scuola dell'autonomia. Dimensione pedagogica e competenza meta didattica del dirigente scolastico*" (Franco Angeli, Milano 2002); "*Il nuovo sistema scolastico italiano*" (ICA, Bergamo, 2001); "*Nuovo codice dell'ordinamento scolastico*" (ICA, Bergamo, 1998).

Ebbene, il Prof. Mario Falanga ha rilasciato il proprio *parere pro veritate* che si allega a produrre sub **doc. 25**, nel quale, dopo aver anche evidenziato gli aspetti fuorvianti delle tracce predisposte dalla Commissione esaminatrice, ha giudicato entrambi gli elaborati della ricorrente assolutamente **idonei per forma e contenuti.**

In particolare, il primo elaborato è stato valutato con il punteggio di 21/30 mentre il secondo con 24/30: entrambi gli elaborati sono stati ritenuti **positivi** ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Rispetto alla prima prova, il Prof. Falanga ha evidenziato come sia *"molto buona la parte relativa all'UE; molto buona la parte tecnica (didattica); manca un riferimento alla potestà valutativa del Consiglio di Classe. L'argomentare è fluido. Lo svolgimento nel suo complesso è comunque positivo ai fini dell'ammissione alla prova orale"*.

Rispetto alla seconda prova, il Prof. Falanga ha evidenziato che *"lo svolgimento è completo riguardo alle azioni da intraprendere per il superamento della situazione critica emersa dalla rilevazione INVALSI. Buona la dominanza giuridica. L'argomentare è fluido. Lo svolgimento nel suo complesso è comunque positivo ai fini dell'ammissione alla prova orale"*.

Gli elementi in precedenza denunciati evidenziano uno sviamento logico o un errore di fatto o ancora una disparità di trattamento nell'operato della Commissione esaminatrice *icto oculi* rilevabili: per quanto ciò consenta al giudice amministrativo di sindacare le stesse valutazioni qui censurate, i giudizi del Prof. Falanga, della cui competenza ed onestà intellettuale non si può certo dubitare, non fanno altro che attestare, qualora ce ne fosse stato davvero il bisogno, il palese errore in cui è incorsa la Commissione esaminatrice.

La ricorrente, proprio per la forma e per i contenuti degli elaborati prodotti, meritava di essere ammessa alle prove orali.

* * *

Per questi motivi, la ricorrente Sig.ra Valeria MAIORANI, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

c h i e d e

a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo di annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il presente giudizio verte in materia di pubblico impiego e pertanto sconta un Contributo Unificato di Euro 300,00.

Colonnella - L'Aquila, li 29.10.2012

Avv. Valeriano Migliorati

PROCURA

La sottoscritta Sig.ra Valeria MAIORANI, nata a Giulianova (TE) il 31.07.1978 e residente in Morro d'Oro (TE) alla C.da Case di Bonaventura n.1 (cod. fisc. MRN VLR 78L71 E058G), delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio l'avv. Valeriano Migliorati del Foro di Teramo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande, in L'Aquila, alla via Nurzia n. 26.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2006, previa relativa informativa, autorizza il nominato difensore al trattamento dei dati indicati per le finalità connesse al mandato.

Colonnella - L'Aquila, li 29.10.2012

MAIORANI Valeria

Per autentica: avv. Valeriano Migliorati

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di L'Aquila, ho notificato il suesteso atto in copia conforme all'originale a:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del *legale rappresentante pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo - Complesso Monumentale S. Domenico, ivi consegnandone copia a mani di

- COMMISSIONE per il concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Regione Abruzzo per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi bandito con Determinazione del Dirigente Generale Personale Scolastico Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, in persona del *legale rappresentante pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo - Complesso Monumentale S. Domenico, ivi consegnandone copia a mani di

notiziandone:

- NONNATI Agata, residente in via Di Vincenzo n. 45, L'Aquila, ivi consegnandone copia, a mani di